TRIBUNALE DI CATANIA – VI SEZ. CIVILE

Proc. N. 115 /2023

La G.E.,

letti gli atti,

visto l'art. 127 ter c.p.c.;

lette le note del procedente, osserva quanto segue.

Con atto depositato il 10/03/2026 il debitore formulava opposizione all'atto di intervento depositato dal procedente in data 19/02/2026, deducendo l'inammissibilità e improcedibilità dell'atto, precisando di aver proposto già opposizione a precetto, ancora sub iudice. Lamentava che la somma richiesta era già stata versata e andava compensata con altri crediti che lo stesso vantava nei confronti dell'ex coniuge e del figlio.

Chiedeva sospendersi la presente esecuzione e dichiararsi nullo e annullabile l'atto di intervento.

Il G.E. fissava l'odierna udienza per trattare l'opposizione.

Il debitore depositava note.

In via preliminare occorre precisare che non è stata depositata la prova della notifica dell'opposizione e della fissazione della presente udienza al creditore.

Infatti, le prove delle pec inviate sono state depositate in formato pdf e non elm.

L'atto notificato a messo di posta elettronica certificata deve essere depositato con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato eml o msg e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiatti.xml, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, dimostrazione che manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie in formato pdf) (Cass. ordinanza 1689/2023);

Sotto questo profilo, e in mancanza di prova della notifica dell'opposizione, la stessa deve ritenersi inammissibile.

In ogni caso, come già dedotto nel provvedimento del 08/04/2026, la presente opposizione, vertendo su di un intervento, non inficia la validità dell'intera procedura

Firmato Da: MARIA ANGELA CHISARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2450b95cc10a0af806559e16b73e7cdd

e non potrebbe comportare la sospensione della stessa, incidendo solo al momento della distribuzione.

È altresì previsto dal codice di procedura che l'intervento, ancorchè tardivo, è ammissibile anche se il relativo soddisfacimento può essere postergato, se chirografario, a quelli con diritto di prelazione.

Ancora, i motivi di contestazione del credito e di compensazione, come dichiarato dallo stesso debitore, sono sub iudice e, pertanto, non potranno essere oggetto di decisione del giudice dell'opposizione, ma di quello adito per primo, di opposizione a precetto.

Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 624 c.p.c.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del creditore.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione.

Assegna alla parte interessata il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire previsti dalla legge, ridotti della metà.

Rimette gli atti al delegato perché prosegua le vendite.

Invita all'esito dei tre tentativi, il procedente a chiarire se intende proseguire e/o richiedere la vendita degli altri immobili pignorati.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti e al delegato e per la chiusura del subprocedimento.

Catania 19/10/2026

La G.E.

Dott.ssa Maria Angela Chisari

Firmato Da: MARIA ANGELA CHISARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2450b95cc10a0af806559e16b73e7cdd